



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 del 20.05.2024

Oggetto: Dissesto finanziario. **AFFIDAMENTO AL SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE DENOMINATO AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CHIETI RELATIVE AGLI ANNI DI COMPETENZA DELL'OSL DEL COMUNE DI CHIETI.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 20 del mese di maggio alle ore 12:30 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	
Dott. Francesco Pisani	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

premessò che:

- il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- l'OSL con deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ha disposto la possibilità di deliberazione anche tramite lo strumento del collegamento in video conferenza;

considerato che:



COMUNE DI CHIETI

con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 settembre 2006 n. 265 è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico, denominata TEATESERVIZI srl per l'esercizio, tra l'altro, delle attività di riscossione e gestione di entrate tributarie ed extratributarie comprese le procedure coattive per il recupero delle morosità;

con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2014 n. 761, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Industriale della società pubblica;

- il Tribunale di Chieti con sentenza n. 9 del 20/02/2024 ha dichiarato il fallimento della Teateservizi Srl in liquidazione;
- a seguito della nomina del Curatore, l'OSL ha senza indugio intrapreso un rapporto con lo stesso coordinandosi con il Comune di Chieti per la ripresa delle attività di riscossione, per quanto di competenza dell'organismo di liquidazione necessarie alla costituzione della massa attiva a soddisfazione dei creditori;
- allo stato la curatela del fallimento Teateservizi srl in liquidazione non ha presentato istanza al giudice delegato per essere autorizzata allo svolgimento dell'esercizio provvisorio dell'impresa nell'ambito della procedura fallimentare;
- con riguardo alle banche dati della riscossione, il curatore del fallimento di Teateservizi srl ha recentemente confermato che le stesse sono di proprietà del Comune di Chieti e che sono da sempre a disposizione dello stesso; inoltre ha precisato che la mancanza di personale della società fallita non è ostativa al recupero delle suddette banche dati;
- nelle more l'OSL ha verificato la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente del servizio nazionale di riscossione, corrente in Roma alla via Grezar n. 14, presso la sua Direzione Regionale in Pescara, circa il possibile affidamento alla stessa del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali relative agli anni di propria competenza;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiamate le disposizioni di legge, ha indicato gli obblighi ad assumere l'incarico della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente locale, previa conforme deliberazione dell'OSL;

evidenziato che:

- la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite la procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione di cui al D. Lgs 112/1999, oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910;
- l'Organo Straordinario di liquidazione può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre.
- All'interno del comune di Chieti non vi è:



COMUNE DI CHIETI

- un settore tributi, stante la specifica destinazione della società in house costituita allo scopo, con contestuale soppressione del servizio tributi dal 2007,
- un servizio competente per la gestione del servizio idrico integrato a seguito dell'affidamento dello stesso all'Ente d'Ambito a far data dal 03 luglio 2017;
per cui non vi sono risorse umane adeguate né il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate;
e comunque tutte le banche dati sono in esclusiva disponibilità della società TEATESERVIZI srl in liquidazione, in fallimento;

- l'art. 1 del decreto legge 193/2016 sancisce lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e, al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene previsto un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;
- a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, delle società da esse partecipate;

dato atto che:

- attraverso specifico provvedimento, gli enti locali possono quindi affidare direttamente al nuovo soggetto la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate come previsto dall' art. 2, comma 2, del D.L. 193/2016, convertito in legge 225 del 1 dicembre 2016;
- l'organo straordinario di liquidazione ha propria autonomia funzionale e ai sensi dell'art 255 comma 8, provvede, fra l'altro, a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge;

preso atto

che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

ritenuto

in base alle ragioni sopra esposte, di affidare a decorrere dall'esecutività della presente delibera al soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Chieti già affidate a Teateservizi srl e di seguito specificate:



COMUNE DI CHIETI

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
- Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES, TARI)
- Imposta Unica Comunale (TARI, IMU, TASI)

e delle seguenti entrate patrimoniali:

- Recupero Canoni Idrici fino alla bollettazione dell'anno 2017
- Recupero Oneri Urbanizzazione e costo di costruzione
- Recupero pregressi oneri aree PEEP
- Recupero Servizi scolastici
- Recupero canoni locazione alloggi ERP
- Riscossione coattiva oneri per controllo caldaie
- nonché eventuali altre entrate con riferimento alle annualità oggetto della presente deliberazione

ed ogni e qualsiasi altra attività meramente strumentale relativa ai predetti servizi;

considerato che

tale affidamento non comporta in questa sede alcuna spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia ed in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati e previa acquisizione delle banche dati;

visto

l'articolo 255 comma 5 del TUEL;
l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017;
l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997;
il regolamento contabile dell'Ente;
Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378

DELIBERA

di affidare, a far data dalla esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato *"Agenzia delle Entrate-Riscossione"* con sede in Roma alla via Grezar n. 14 l'attività di riscossione coattiva delle entrate già gestite da Teateservizi srl di seguito elencate per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022

delle seguenti entrate tributarie:

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
- Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES, TARI)



COMUNE DI CHIETI

- Imposta Unica Comunale (TARI, IMU, TASI)

e delle seguenti entrate patrimoniali:

- Recupero Canoni Idrici fino alla bollettazione dell'anno 2017
- Recupero Oneri Urbanizzazione e costo di costruzione
- Recupero pregressi oneri aree PEEP
- Recupero Servizi scolastici
- Recupero canoni locazione alloggi ERP
- Riscossione coattiva oneri per controllo caldaie
- nonché eventuali altre entrate con riferimento alle annualità oggetto della presente deliberazione

ed ogni e qualsiasi altra attività meramente strumentale relativa ai predetti servizi;

di autorizzare il Presidente dell'O.S.L. a porre in essere tutti gli atti conseguenziali con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

di porre l'onere previsto ai sensi della normativa a carico della gestione di liquidazione;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 15** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 20 maggio 2024 al 03 giugno 2024.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 20 maggio 2024



Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia